

Il ruolo della contrattazione collettiva
dopo il Jobs Act
e il nuovo ruolo delle Commissioni di Certificazione

Paolo Stern

Contrattazione Collettiva - Art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015

(..) salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. (..)

Contrattazione collettiva, le deroghe ai limiti di legge nella flessibilità in entrata

- nuove interazioni tra legge e contrattazione collettiva -

- possibile ricorso a collaborazioni coordinate e continuative senza i “problemi di etero organizzazione” nel caso in cui gli **accordi collettivi nazionali** (*in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore*) ne disciplinino il trattamento economico - normativo.

- possibile deroga al limite legale (20%) previsto per il ricorso al contratto a termine.
- possibile deroga al tetto di durata (36 mesi) dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro.
- definizione di “attività stagionale” per i contratti a termine.
- possibile deroga allo “Stop & Go” dei contratti a termine (10 - 20 gg).
- Identificazione delle esigenze che abilitano la stipula di contratti intermittenti.

Contrattazione individuale assistita

Co.co.co.

A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione **che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.**

È previsto che i contraenti possano richiedere, alle commissioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, la certificazione dell'assenza nel contratto dei requisiti relativi all'esclusività personale, della continuità e della etero organizzazione da parte del committente.

Contrattazione individuale assistita

Conciliazione ex art. 6 del D. Lgs. n. 23/2015

Licenziamento



Il lavoratore licenziato ha 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento



Dove?

innanzi ad una commissione di certificazione o in una delle sedi conciliative previste dall'art. 2113 cc 4^a comma


Durante i 60 gg, al fine di evitare il giudizio, il datore può offrire un importo pari a 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio (in misura non comunque inferiore a 2 e non superiore a 18)

- non imponibilità dell'importo ai fini fiscali e contributivi;
- conseguente estinzione del rapporto e rinuncia all'impugnazione di licenziamento.



Contrattazione individuale assistita

Esempio: Conciliazione ex art. 6 del D. Lgs. n. 23/2015



Accettazione dell'offerta di conciliazione → estinzione del rapporto e rinuncia all'impugnazione

Rifiuto dell'offerta di conciliazione → inizio del percorso giudiziale o diversa conciliazione

* Entro 65 gg dalla cessazione del rapporto, il datore di lavoro deve comunicare obbligatoriamente con l'apposito modello l'avvenuta o non avvenuta conciliazione

Contrattazione individuale assistita

Part - time

- **ante 25 giugno 2015:** le clausole flessibili ed elastiche potevano essere pattuite tra le parti sulla base di specifica previsione del CCNL.
- **post 25 giugno 2015:** nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL le parti possono concordare clausole elastiche per la variazione della collocazione temporale e della durata in aumento della prestazione in tutti i tipi di rapporto a tempo parziale (eliminata la differenziazione con le clausole flessibili).

Quesito

Q: Se il CCNL non disciplina le clausole elastiche, queste potranno essere pattuite per iscritto tra le parti?

R: Sì, ma soltanto avanti alle commissioni di certificazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Contrattazione individuale assistita

Art. 3 Dlgs 81/2015 - disciplina delle mansioni

*-possibilità di assegnare ai dipendenti mansioni, livello di inquadramento, retribuzione inferiori
-possibilità di modifica della categoria legale*



*- se nell'interesse del lavoratore - per la conservazione dell'occupazione -
- ai fini del miglioramento circa le condizioni di vita - per l'acquisizione di una diversa professionalità*

(...) Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. (...)